

Associazione JUNIORchestra
STATUTO SOCIALE

ALLEGATO ALL'ATTO
REGISTRATO A VALDAGNO
il 07/02/25
n. 76 s. 3

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

L'associazione JUNIORchestra, sorta li 23/01/2025, si definisce, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, con la denominazione JUNIORchestra.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà "JUNIORchestra APS".

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" dovranno essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Thiene (VI), via Cima Larici 9. La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se operato all'interno del medesimo Comune, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di comunicazione ad altri uffici competenti.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi:

- assenza di fine di lucro
- democraticità della struttura
- elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini
- gratuità delle cariche sociali

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche, *nell'azione dell'associazione di voler fornire uno spazio creativo, educativo e culturale di aggregazione e inclusione sociale, rivolto alle fasce fragili della popolazione (giovani, anziani, diversamente abili, persone in difficoltà economica);*
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, *nell'attuazione di corsi professionalizzanti nell'ambito del mondo dello spettacolo e della didattica musicale per docenti, musicisti, educatori, pedagogisti; nonché fornendo un supporto integrativo all'attività didattica curricolare scolastica, tramite laboratori di musica d'insieme (band, orchestra, coro), proposte di alternanza scuola-lavoro, attività estive quali camp musicali, centri estivi, progetto scuola-estate e similari;*

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, *sia nello studiare, praticare, eseguire brani della tradizione vocale e strumentale tipica, sia nell'ambientare le produzioni audio-video in spazi caratteristici del territorio;*

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *che si esprimono nella promozione di attività culturali (concerti, lezioni-concerto, conferenze a tema musicale) presso RSA, Università degli Adulti ed Anziani, scuole pubbliche e simili; nonché attraverso interventi laboratoriali di arte-terapia presso i luoghi di cura, anche in collaborazione con le strutture sanitarie;*

u) beneficenza, sostegno a distanza (cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni,) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, *attraverso l'erogazione di borse di studio a sostegno di alunni meritevoli in condizioni economiche svantaggiate;*

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) *espressa attraverso la costituzione di un'orchestra inclusiva, ovvero un ensemble in cui musicisti professionisti ed amatori e musicisti diversamente abili suonano insieme, e l'esperienza musicale è modulata, nei tempi e nelle modalità, dal e sul diversamente abile, il quale si trova ad essere, al tempo stesso, protagonista e guida dell'esperienza stessa.*

L'Associazione JUNIORchestra è costituita con la specifica finalità di studiare, approfondire e divulgare la disciplina musicale in genere.

In particolare, l'associazione intende farsi promotrice, nei confronti dei propri soci, delle seguenti attività:

studiare, approfondire e divulgare la pratica musicale, con particolare riferimento alla pratica della musica d'insieme, in particolare, ma non solo per le fasce giovanili della cittadinanza, anche attraverso studi e ricerche sulle fonti musicali, sulla letteratura e la storia della musica;

promuovere ed organizzare momenti di ricerca, indagine ed approfondimento relativi alle diverse discipline, dell'arte, della scienza, della cultura, dello spettacolo, del cinema, complementari alla disciplina musicale;

organizzare e gestire concerti, incisioni discografiche, dibattiti, convegni, mostre, spettacoli e manifestazioni culturali in genere, sia in Italia che all'estero;

organizzare e gestire corsi di strumento e di canto, corsi di formazione culturale professionalizzanti, master class, corsi di perfezionamento e quanto altro utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall'Assemblea dei soci;

laborare, promuovere, realizzare iniziative socio-educative e culturali (orchestra di bambini, laboratori musicali e musicoterapici, educazione alla genitorialità attraverso la musica e similari);

promuovere attività editoriali e di diffusione culturale, anche a mezzo stampa, (pubblicazione di arrangiamenti originali, esecuzione di prime assolute di brani originali, video tutorial di storia della musica, e similari);

favorire e condividere l'espressione artistica dei soci, sostenendo la formazione di band e complessi strumentali e/o vocali e guidandoli nella preparazione musicale e nell'affermazione professionale;

promuovere attività musicali che favoriscano l'interscambio delle culture tra i diversi paesi e popoli;
favorire gemellaggi e scambi culturali in Italia ed all'estero;
erogare borse di studio a sostegno di alunni meritevoli in condizioni economiche svantaggiate;
collaborare con Istituzioni, Enti, aziende private, Consorzi e con altre associazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione principalmente tramite l'attività di volontariato dei propri associati.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondono sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Organo di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Amministrazione e, qualora eletti, dell'Organo di Controllo, dell'Organo di Revisione e del Collegio dei Probiviri.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto. La richiesta di accesso alla documentazione può essere indirizzata a qualsiasi Consigliere.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017;
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Organo di

Amministrazione che ne determina l'ammontare, le modalità e i termini per il versamento.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dall'Organo di Amministrazione, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.Lgs. 117/2017.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Nel caso in cui l'associato sia un'associazione di promozione sociale e/o altri enti del terzo settore e senza scopo di lucro, lo stesso sarà rappresentato dal legale rappresentante e avrà diritto ad un solo voto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Nel caso di aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Organo di Amministrazione; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

L'Organo di Amministrazione deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua entro i termini stabiliti o a seguito di eventuale sollecito.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio decaduto, receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare annualmente la quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) ad eleggere gli organi sociali e ad essere eletto negli stessi; gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale.
- 5) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione e ad esaminare i libri sociali secondo le regole previste dal presente statuto con possibilità di ottenerne copia;
- 6) a denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

ART.8 QUALITA' DI VOLONTARIO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;

- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Direttore Artistico;
- 5) l'Organo di Controllo, se nominato dall'Assemblea o se si verificano le condizioni previste dalla Legge per la sua nomina;
- 6) il Collegio dei Probiviri, se nominato dall'Assemblea;
- 7) l'Organo di revisione, se nominato dall'Assemblea o se si verificano le condizioni previste dalla Legge per la sua nomina.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni online si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una (n.1) delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1.approva il bilancio di esercizio, il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 D.Lgs. 117/2017;

2.elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e degli eventuali Organi di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

3.delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;

4.delibera l'esclusione dei soci;

5.delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

6.delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

7.delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

8.delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione ed attribuitigli dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto tra i presenti.

Tutte convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e della eventuale seconda convocazione e mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per i quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente i soci maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, esso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere della carica dell'intero Organo. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell'organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il Direttore Artistico il Vice-Presidente ed il Segretario.

All'Organo di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola almeno 4 volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, l'Organo di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Organo di Amministrazione al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

Si occupa dell'organizzazione delle manifestazioni culturali in genere, nell'ambito delle linee preventivamente deliberate dall'organo di Amministrazione e può assumere la carica di Direttore Artistico.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.



ART. 12 BIS IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente, eletto dall'Organo di Amministrazione al suo interno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.13 IL DIRETTORE ARTISTICO

Eletto dall'Organo di Amministrazione al suo interno. Ha il compito di proporre le linee guida artistiche da assumere durante gli anni del suo mandato e fissa gli argomenti di ricerca e di promozione dell'associazione stessa e le iniziative da intraprendere per la divulgazione dei propri obiettivi statuari. La funzione di Direttore Artistico può coesistere con un'altra carica o funzione all'interno dell'Organo di amministrazione.

ART.14 IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dall'Organo di Amministrazione tra persone anche non interne all'organo stesso. Affianca il Presidente nell'organizzazione culturale ordinaria e straordinaria dell'associazione. Redige il verbale delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, tiene aggiornata la lista dei soci e il registro dei Volontari, è custode di tutti i verbali dell'associazione e ne registra ogni atto.

ART.15 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statuarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso all'Organo di Amministrazione e all'Assemblea. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.16 ORGANO DI CONTROLLO

È nominato dall'Assemblea se ritenuto, nonché nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto a relativo registro.

L'organo di controllo:

- 1.vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2.vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3.esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 4.attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato dall'Assemblea se ritenuto, nonché nei casi previsti dall'art. 13 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile non obbligatoriamente iscritto al relativo registro.

ART. 18 DIVIETO DI DISTRIBUIRE GLI UTILI E OBBLIGO UTILIZZO PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 20 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.21 SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

ART.22 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 17 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 23 NORMA TRANSITORIA

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Elisabetta Coman
Andrea
Andrea
Giannozzi

